

VADEMECUM

REGOLE COMUNITARIE APPLICABILI AGLI AIUTI DI STATO

NOTA BENE:

Le schede allegate forniscono una sintesi, talvolta semplificata, della legislazione in materia di aiuti di stato applicabile ai settori considerati come maggiormente pertinenti per le azioni dei fondi strutturali. Tali schede non sono chiaramente vincolanti dal punto di vista giuridico. Per la versione ufficiale della normativa vigente in ogni settore il lettore è invitato a richiamarsi al testo legislativo integrale, di cui ogni scheda indica gli esatti riferimenti.

**Questa versione del Vademecum é stata completata l'1.06.1999.
Il testo verrà aggiornato e sarà disponibile sul sito internet della DGIV:
(<http://europa.eu.int/comm/dg04/aid/other.htm>)**

1. INTRODUZIONE

Fra il 1999 e il 2000 si procederà, nel quadro di iniziative di partenariato regionale e nazionale in tutta l'Unione europea ad elaborare e negoziare il programma dei Fondi strutturali per il periodo 2000-2006. Negli orientamenti relativi a tali programmi, la Commissione incoraggia gli Stati membri e le regioni ad accordare priorità alle azioni volte a rafforzare la competitività dell'economia regionale. Le misure di concessione di aiuti di Stato a singole imprese possono naturalmente svolgere un ruolo determinante in questo campo. Dette misure possono tuttavia provocare distorsioni della concorrenza in quanto discriminanti fra le imprese che ricevono gli aiuti e quelle che invece non ne sono beneficiarie, e possono pertanto costituire una minaccia per il funzionamento del mercato interno.

Gli autori del trattato CE hanno riconosciuto questo rischio, senza però imporre un divieto assoluto degli aiuti di Stato. Il trattato istituisce, quindi un sistema incentrato, da un lato, sul principio dell'incompatibilità degli aiuti di Stato con il mercato comune, e, dall'altro, sulla possibilità di concessione di tali aiuti qualora giustificati da circostanze eccezionali.

Le norme di base del sistema sono delineate negli articoli 87 e 88 del trattato, e nel corso degli anni sono state ampliate dal diritto derivato e dalla giurisprudenza della Corte.

Il presente vademecum è volto a fornire un panorama generale delle norme comunitarie di base in materia di aiuti di Stato. Non ha lo scopo di procedere a un esame esaustivo di tali norme, ma si concentra sulle questioni di maggiore interesse per chi si occupa dei programmi dei Fondi strutturali.

Saranno discussi i seguenti punti:

- Definizione di aiuto di Stato
- Deroghe al divieto di aiuti statali
- Notifiche e procedure di autorizzazione
- Gli aiuti di Stato nell'ambito dei programmi dei Fondi strutturali
- Allegati: schede informative sulle questioni relative agli aiuti di Stato che rivestono il maggior interesse nell'ambito dei Fondi strutturali.

2. DEFINIZIONE DI AIUTO DI STATO

La base della politica comunitaria in materia di aiuti di Stato è contenuta nell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE, che stabilisce che gli aiuti di Stato sono, in linea di principio, incompatibili con il mercato comune. L'articolo 88 conferisce alla Commissione il compito di controllare gli aiuti di Stato e dispone inoltre che gli Stati membri debbano informare preventivamente la Commissione di ogni progetto volto a istituire aiuti ("*obbligo di notifica*").

Il trattato non indica che la Commissione debba sorvegliare e controllare tutti i tipi di misure che possano riguardare le imprese. Le norme comunitarie in materia di aiuti di Stato si applicano solo alle misure che rispondono alle condizioni precisate nell'articolo 87, paragrafo 1. Tali condizioni sono, in particolare:

▪ **Trasferimento di risorse statali:**

Le norme relative agli aiuti di Stato riguardano solo le misure che comportano un trasferimento di risorse statali (comprendenti le risorse dei bilanci nazionali, regionali e locali, delle banche e fondazioni pubbliche, ecc.)¹.

¹ Anche le risorse dei Fondi strutturali devono essere utilizzate conformemente alle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato (articolo 11 del progetto di regolamento generale).

L'aiuto può anche essere concesso non dallo Stato stesso, ma da un organo intermedio, privato o pubblico, designato dallo Stato. Ciò può avvenire ad esempio nel caso in cui una banca privata sia incaricata della gestione di un regime di aiuti statali a favore delle PMI.

I trasferimenti finanziari che costituiscono aiuti di Stato possono assumere molte forme: non solo sovvenzioni o riduzioni dei tassi di interesse, ma anche garanzie di crediti, regimi di ammortamento accelerato, conferimenti di capitale, ecc.

▪ **Vantaggio economico:**

L'aiuto deve conferire un vantaggio economico che l'impresa non avrebbe ottenuto nel corso normale della sua attività. Esempi meno ovvi di operazioni che rientrano in tale condizione sono i seguenti:

- ♦ la locazione o l'acquisto, da parte di un'impresa, di un terreno di proprietà dello Stato a un prezzo inferiore a quello di mercato;
- ♦ la vendita allo Stato, da parte di un'impresa, di un terreno a un prezzo superiore a quello di mercato;
- ♦ l'accesso privilegiato di un'impresa a un'infrastruttura senza la corresponsione di alcun canone o altro compenso;
- ♦ l'ottenimento, da parte di un'impresa, di capitale di rischio dallo Stato a condizioni più favorevoli di quelle imposte da un investitore privato.

▪ **Selettività:**

L'aiuto di Stato deve essere selettivo, e incidere pertanto sull'equilibrio esistente fra un'impresa e i suoi concorrenti. Il criterio della "selettività" è quanto differenzia un aiuto di Stato dalle cosiddette "misure generali" (applicabili in maniera automatica e indiscriminatamente a tutte le imprese di tutti i settori economici di uno Stato membro, come avviene per la maggior parte delle misure fiscali a livello nazionale).

Un regime è considerato "selettivo" quando le autorità che lo gestiscono godono di un certo grado di potere discrezionale. Il carattere di selettività è inoltre riconosciuto quando il regime si applica solo a una parte del territorio di uno Stato membro (è quanto avviene nel caso degli aiuti regionali e settoriali).

▪ **Effetti sulla concorrenza e sugli scambi:**

L'aiuto deve avere un effetto potenziale sulla concorrenza e gli scambi fra Stati membri. E' sufficiente poter dimostrare che il beneficiario esercita un'attività economica e che opera su un mercato in cui esistono scambi commerciali fra Stati membri. La natura del beneficiario non è rilevante in tale contesto (anche un'organizzazione senza scopo di lucro può intraprendere attività economiche).

La Commissione ritiene che gli aiuti di esigua entità (aiuti *de minimis*)² non abbiano alcun potenziale effetto sulla concorrenza e gli scambi fra Stati membri, e che non rientrino pertanto nel campo d'applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato. Essa ha seguito considerazioni analoghe in decisioni con cui sono stati approvati aiuti concessi a beneficio di attività limitate ai mercati locali.

Tale breve descrizione dei criteri che definiscono un aiuto di Stato mostra che il campo d'applicazione delle norme comunitarie in detto settore è ampio (ma non illimitato). Molte delle azioni finanziate nell'ambito dei programmi dei Fondi strutturali corrispondono chiaramente a tutti i criteri sopra elencati e rientrano pertanto nel campo d'applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1. I responsabili di tali programmi devono assicurarsi che tali azioni siano debitamente

2 Cfr., in allegato, la scheda sulla *regola de minimis*.

notificate alla Commissione e da questa autorizzate (cfr. sotto, sezioni 4 e 5).

3. DEROGHE AL DIVIETO DI AIUTI STATALI

Come stabilito dall'articolo 87, paragrafo 1 del trattato, gli aiuti che corrispondono ai i criteri sopra delineati sono, in linea di principio, incompatibili col mercato comune. Tuttavia, il principio d'incompatibilità non equivale a un divieto totale: i paragrafi 2 e 3 dello stesso articolo 87 specificano un certo numero di casi in cui gli aiuti di Stato possono essere considerati ammissibili (le cosiddette "deroghe"). L'esistenza delle deroghe giustifica inoltre il previo controllo degli aiuti di Stato, da parte della Commissione. Tale controllo è stabilito dall'articolo 88 del trattato, che dispone che gli Stati membri debbano notificare alla Commissione qualsiasi progetto diretto a istituire aiuti prima di procedere alla sua esecuzione e conferisce alla Commissione il potere discrezionale di decidere se l'aiuto previsto può beneficiare della deroga o se "lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo".

Nel contesto delle operazioni relative ai Fondi strutturali, le disposizioni di deroga maggiormente rilevanti sono quelle di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) e all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c):

- l'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) riguarda "gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione";
- l'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) si riferisce agli "aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse."

Nell'esercizio dei suoi poteri, la Commissione ha messo a punto specifiche metodologie di esame in funzione delle dimensioni dell'impresa, della sua ubicazione, del settore di attività o delle finalità dell'aiuto. Per la natura discrezionale del potere ad essa conferito, la Commissione ha cercato di rendere pubblica l'impostazione adottata, e ciò allo scopo di garantire che tale discrezionalità sia esercitata con la dovuta trasparenza e che le autorità e le imprese abbiano chiara la propria posizione alla luce del diritto comunitario. La Commissione ha così pubblicato i criteri che applica nelle decisioni riguardanti la concessione o meno di deroghe per gli aiuti notificati, e ciò in forma di regolamenti, "comunicazioni", "orientamenti", "discipline" e lettere agli Stati membri³.

Possiamo distinguere tre principali categorie di deroghe ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), elencate in appresso.

▪ **Aiuti regionali**

L'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c) costituisce la base giuridica per l'autorizzazione degli aiuti di Stato volti a far fronte a difficoltà regionali:

- ♦ L'articolo 87.3.a) riguarda gli aiuti di Stato destinati a favorire lo sviluppo delle "regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione". Si tratta di regioni svantaggiate rispetto alla media europea, e per tale motivo il beneficio della deroga prevista da detto articolo è concessa in base a un criterio comunitario (regioni del livello II della NUTS con un PIL pro capite calcolato in standard di potere d'acquisto inferiore al 75% della media UE). Quasi tutte le regioni rientranti nell'obiettivo 1 potranno avvalersi anche delle disposizioni dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) (l'eccezione più rilevante è costituita dalle regioni a bassa densità demografica,

3 Tutti i regolamenti, comunicazioni, orientamenti e discipline pertinenti sono disponibili sul sito Internet della DG IV: <http://ue.eu.int/Amsterdam/it/traiteco/it1.htm>

che rientrano nell'obiettivo 1 ma non nel campo d'applicazione della deroga di cui all'articolo 87.3.a)).

- ♦ L'articolo 87.3.c) copre gli aiuti destinati ad altri tipi di aree (a livello nazionale) in difficoltà: *“aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di ... talune regioni economiche”*. Tale articolo dà agli Stati membri la possibilità di assistere regioni che sono svantaggiate *rispetto alla media nazionale*. L'elenco delle regioni che possono beneficiare di tale deroga è anch'esso stabilito dalla Commissione ma su proposta degli Stati membri, che possono giustificare tale proposta in base a criteri *nazionali*. La Commissione ha invitato gli Stati membri ad assicurarsi che l'elenco delle aree proposte per la deroga ai sensi dell'articolo 87.3.c) e quello delle aree dell'obiettivo 2 siano coerenti.

I criteri applicati per la valutazione degli aiuti regionali sono riuniti in due documenti: gli "Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale" e la "Disciplina multisettoriale degli aiuti regionali *destinati ai grandi progetti di investimento*". Il contenuto di tali documenti è sintetizzato nella scheda sugli aiuti regionali qui allegata.

▪ **Norme orizzontali**

Le norme intersettoriali, od orizzontali, sono intese a stabilire la posizione della Commissione rispetto a determinate categorie di aiuti destinate a far fronte a difficoltà che possono sorgere in tutti i settori dell'attività economica e in ogni regione.

La Commissione ha adottato tutta una serie di "orientamenti" o "discipline" che stabiliscono i criteri applicati alle seguenti categorie di aiuti:

- ♦ aiuti alle piccole e medie imprese
- ♦ aiuti alla ricerca e sviluppo
- ♦ aiuti per la tutela dell'ambiente
- ♦ aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà
- ♦ aiuti all'occupazione
- ♦ aiuti di Stato alle imprese nei quartieri urbani svantaggiati
- ♦ aiuti alla formazione professionale

Una sintesi degli "orientamenti" e delle "discipline" relativi a ciascuna di dette categorie d'aiuti è presentata nelle schede allegate.

▪ **Norme settoriali**

La Commissione ha adottato inoltre norme specifiche, o settoriali, che definiscono la sua posizione in merito alla concessione di aiuti di Stato in determinati settori dell'attività economica.

♦ **“Settori sensibili”**

Nel corso degli anni sono state adottate norme particolari per un certo numero di settori che hanno sofferto di problemi economici particolarmente gravi e che sono stati pertanto considerati "sensibili". Si tratta attualmente dei settori seguenti:

- industria carboniera e siderurgica (settori CECA e non CECA);
- fibre sintetiche
- industria automobilistica
- costruzione navale

Per questi settori la Commissione ha adottato norme in materia di aiuti di Stato che sono, in generale, più restrittive di quelle applicabili in altri settori. Nella maggior parte dei casi la possibilità di aiuti agli investimenti che portino ad una maggiore capacità di produzione è rigorosamente limitata se non del tutto vietata, e in alcuni casi l'aiuto è concesso solo a condizione che sia associato ad una riduzione di capacità. In quasi tutti questi settori sono

imposti agli Stati membri speciali obblighi di notifica (obbligo di notificare ogni caso singolarmente).

♦ **Agricoltura, pesca e acquacoltura**

Le norme generali in materia di aiuti di Stato descritte nel presente vademecum non si applicano, o si applicano solo in misura limitata, ai settori della produzione e commercializzazione dei prodotti dell'agricoltura e della pesca⁴. Questo essenzialmente perché il Trattato stabilisce che in questi settori gli aiuti di Stato sono soggetti alle normali regole di concorrenza, ma solo "nella misura determinata dal Consiglio". Vanno inoltre tenuti presenti gli specifici obiettivi della politica comune nel settore dell'agricoltura e della pesca. Tali elementi hanno portato, nel corso degli anni, a consistenti differenze fra le norme generali in materia di aiuti di Stato e quelle applicate in detti settori⁵.

Informazioni sulle norme vigenti in detti settori possono essere ottenute dalle unità responsabili per gli aiuti di Stato della DG VI (agricoltura) e della DG XIV (pesca e acquacoltura).

♦ **Trasporti**

- Nel settore dei trasporti su strada sono applicabili le norme generali in materia di aiuti di Stato (ad eccezione del materiale di trasporto, che non può beneficiare di aiuti).
- Tali norme generali non si applicano agli altri settori dei trasporti (trasporti ferroviari, aerei, marittimi e per via navigabile). Informazioni possono essere ottenute dall'unità responsabile degli aiuti di Stato della DG VII (trasporti).

Sintesi: La tabella seguente fornisce una visione d'insieme delle principali categorie d'aiuti contemplate negli "orientamenti" e "discipline" adottati finora dalla Commissione. La tabella indica altresì per ognuna di tali categorie se le deroghe possono essere concesse in tutto il territorio della Comunità, o se sono limitate alle aree che possono beneficiare di aiuti regionali. L'ultima colonna a destra indica il titolo della scheda in cui è trattato l'aiuto (cfr. allegati).

Finalità dell'aiuto:	Regioni ammissibili agli aiuti		Altre regioni	Scheda relativa (cfr. allegati)
	87.3.a)	87.3.c)		
Investimento iniziale (grandi imprese)	Si'	Si'	No	Aiuti regionali
Investimento iniziale (PMI)	Si'	Si'	Si'	Aiuti regionali e aiuti alle PMI
Creazione di occupazione legata all'investimento iniziale (grandi imprese)	Si'	Si'	No	Aiuti regionali
Creazione di occupazione legata all'investimento iniziale (PMI)	Si'	Si'	Si'	Aiuti regionali e aiuti alle PMI
Creazione di occupazione non legata all'investimento iniziale	Si'	Si'	Si'(*)	Aiuti all'occupazione
Mantenimento dell'occupazione	Si'	No	No	Aiuti all'occupazione
Spese per la tutela dell'ambiente	Si'	Si'	Si'	Aiuti per la tutela dell'ambiente
Spese per ricerca e sviluppo	Si'	Si'	Si'	Aiuti alla ricerca e sviluppo
Aiuti al funzionamento	Si'	No	No	Aiuti regionali
Aiuti al settore dei trasporti(°)	Si'(°)	Si'(°)	No	Aiuti regionali
Aiuti "soft" consulenza e simili (PMI)	Si'	Si'	Si'	Aiuti alle PMI
Aiuti alla formazione	Si'	Si'	Si'	Aiuti alla formazione professionale

(*) Solo per PMI e per lavoratori in situazioni svantaggiate.

4 L'elenco dei prodotti interessati è specificato nell'allegato I del trattato CE (sito Internet:<http://ue.eu.int/Amsterdam/it/traiteco/it1.htm>).

5 In seguito all'adozione dell'Agenda 2000 la Commissione sta rivedendo le norme in materia di aiuti di Stato attualmente vigenti nel settore dell'agricoltura e della pesca.

(°) Aiuti per compensare i costi supplementari di trasporto sostenuti dalle imprese ubicate in regioni ultraperiferiche o a bassa densità demografica.

N.B.: Le categorie di aiuti sopra indicate non possono essere concesse automaticamente. Qualsiasi tipo di aiuto può essere concesso solo alle specifiche condizioni stabilite dalle discipline o dagli orientamenti attinenti e previa autorizzazione della Commissione.

4. NOTIFICA E PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE

Il controllo comunitario nel settore degli aiuti di Stato si basa su un sistema di autorizzazione preventiva, tramite il quale la Commissione stabilisce se un dato aiuto previsto da uno Stato membro può beneficiare della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 2 o paragrafo 3. In base a detto sistema:

- tutti i nuovi aiuti o le modifiche a misure già esistenti devono essere notificati alla Commissione⁶ quando sono ancora nella fase di progetto;
- gli aiuti istituiti senza essere stati notificati alla Commissione e senza averne ricevuto l'approvazione sono considerati illegali e può esserne chiesto il rimborso qualora la Commissione li consideri incompatibili con il mercato comune.

Per i Fondi strutturali ciò significa che qualsiasi progetto implicante la concessione di aiuti statali può essere approvato solo se:

- l'aiuto accordato nell'ambito della misura interessata soddisfa la regola *de minimis* (cfr. scheda 1), oppure
- l'aiuto è accordato nell'ambito di un regime notificato e approvato, oppure
- il progetto interessato è stato notificato separatamente e autorizzato dalla Commissione (gli aiuti concessi per uno specifico caso sono generalmente indicati come aiuti *ad hoc*).

Il 22.3.1999, il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) N° 659/1999,⁷ che stabilisce le procedure da applicare in materia di aiuti di Stato. E' riportata in appresso una sintesi delle norme applicabili in un caso di notifica secondo la prassi corrente.

▪ **Notifica**

La notifica di un progetto d'aiuto spetta allo Stato membro interessato (amministrazione centrale). Per snellire la procedura la Commissione ha predisposto dei modelli di notifica standardizzati per la maggior parte dei tipi di aiuto. In linea di massima le notifiche dei regimi di aiuto vanno inviate al Segretariato generale o alla Commissione tramite la rappresentanza permanente dello Stato membro interessato.

▪ **Richiesta di informazioni supplementari**

Se la notifica è incompleta la Commissione chiederà informazioni supplementari (solitamente entro 15 giorni). Lo Stato membro è generalmente tenuto a fornire le informazioni richieste entro il termine di 20 giorni.

▪ **Esame e decisione**

Per esaminare l'aiuto proposto la Commissione dispone generalmente di un periodo di due mesi, che decorre dal giorno in cui essa ha ricevuto tutte le informazioni necessarie alla valutazione del caso. L'esame delle domande si conclude solitamente o con una "decisione di non sollevare obiezioni" o con una "decisione di avviare la procedura ai sensi dell'articolo 88,

⁶ Non è necessario notificare gli aiuti contemplati dalla regola *de minimis* (cfr. scheda allegata).

⁷ GUL 83, del. 27.03.1999, pag. 1

paragrafo 2 del trattato".

- ♦ Se la Commissione decide **di non sollevare obiezioni**, può essere data esecuzione all'aiuto in questione.
- ♦ Se la Commissione nutre dubbi in merito alla compatibilità dell'aiuto notificato con il mercato comune, essa avvia **la procedura ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2** del trattato. In tali casi la Commissione apre una "procedura formale di esame", pubblica una descrizione dell'aiuto sulla GU e invita le parti interessate a presentare le proprie osservazioni. Al termine di tale indagine essa adotta una decisione finale, che può essere positiva (l'aiuto può essere erogato), negativa (l'aiuto non può essere erogato), oppure positiva ma soggetta a determinate condizioni. Il tempo limite massimo previsto indicativamente per tale indagine è di 18 mesi.
- Tutte le decisioni sono soggette al controllo da parte della Corte di giustizia ai sensi dell'articolo 173 del trattato.

5. GLI AIUTI DI STATO NELL'AMBITO DEI PROGRAMMI DEI FONDI STRUTTURALI (2000-2006)

Il nuovo regolamento sui Fondi strutturali per il periodo 2000-2006⁸ contiene una serie di disposizioni relative alla valutazione degli aiuti di Stato nell'ambito dei nuovi programmi. Il principio di base stabilisce che le operazioni oggetto di un finanziamento dei Fondi devono essere conformi alle disposizioni in materia di regole di concorrenza⁹.

▪ **Determinazione delle operazioni che costituiscono aiuti di Stato**

Per garantire la conformità con le norme in materia di aiuti di Stato, i responsabili della gestione dei Fondi strutturali dovranno in primo luogo identificare le operazioni incluse nel programma che costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato. Si tratta in linea di massima di tutte le operazioni che riuniscono i criteri esposti nella sezione 2 del presente vademecum. E' importante tenere presente che il campo d'applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato va ben al di là delle tradizionali misure di sostegno per le imprese incluse nella maggior parte dei programmi regionali. In tale contesto va ricordato che le norme in materia di aiuti di Stato possono applicarsi anche ai seguenti settori:

- ♦ **misure relative alle risorse umane:** alcuni tipi di aiuti all'occupazione e alla formazione rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1 (cfr. le relative schede allegate);
- ♦ **misure relative alle infrastrutture:** nella maggior parte dei casi, la costruzione di infrastrutture da parte del settore pubblico è una misura generale e non rientra nel campo d'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato, a condizione che l'accesso all'infrastruttura sia garantito a condizioni di parità per tutti i potenziali utenti. Il progetto può richiedere una valutazione ai sensi di tali norme qualora lo Stato finanzi delle infrastrutture in collaborazione col settore privato ("**partenariato pubblico-privato**"). In tal caso, l'aiuto pubblico dovrà presentare modalità tali da essere compatibile con le norme in materia di aiuti di Stato. Per garantire tale compatibilità dovrà essere bandita una gara d'appalto non discriminatoria e aperta a tutti concorrenti, effettivi e potenziali, volta a garantire che l'aiuto pubblico corrisponda al minimo necessario per realizzare il progetto in questione.

8 La presente sezione è basata sulla proposta di regolamento del Consiglio recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (versione 6.4.99). Tale proposta sarà indicata in appresso come "regolamento generale".

9 Articolo 12 di regolamento generale.

▪ **Esame degli aiuti di Stato nelle successive fasi del processo di programmazione**

Il progetto di regolamento generale stabilisce delle norme relative all'esame degli aiuti di Stato per ciascuna delle successive fasi del processo di programmazione dei Fondi strutturali:

♦ **Trattativa in merito ai programmi e relativa approvazione**

La Commissione valuta i programmi presentati dagli Stati membri in funzione della loro coerenza con le norme comunitarie in materia di aiuti di Stato¹⁰. Per permettere alla Commissione di svolgere questo compito, i piani e programmi presentati devono contenere tutte le informazioni necessarie¹¹. I responsabili dei programmi devono tenere presente che la Commissione bloccherà la partecipazione comunitaria a misure o assi prioritari di cui non sia pienamente garantita la conformità con le norme in materia di aiuti di Stato.

♦ **Attuazione dei programmi approvati**

Una volta approvato il programma, l'autorità di gestione responsabile dovrà garantire che tutte le operazioni siano conformi alle norme in materia di aiuti di Stato¹³, e dovrà in particolare verificare che la partecipazione dei Fondi a ogni singola operazione rispetti sempre i massimali da queste stabiliti¹⁴.

In tale contesto, è opportuno sottolineare che la disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento¹⁵ stabilisce che gli Stati membri debbano notificare separatamente alla Commissione tutti i grandi progetti di investimento produttivo, anche se sono finanziati nell'ambito di un regime autorizzato di aiuti regionali¹⁶. Lo stesso vale per gli aiuti alle imprese appartenenti ai "settori sensibili" (cfr. la sezione n. 3 del presente vademecum).

♦ **Sorveglianza e controllo finanziario**

Le relazioni annuali di esecuzione elaborate dall'autorità di gestione devono indicare con precisione le misure adottate per garantire che tutte le operazioni siano conformi alle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato¹⁷.

Nell'ambito delle attività di controllo finanziario, gli Stati membri e la Commissione si assicureranno che gli interventi siano gestiti conformemente alle regole di concorrenza comunitarie¹⁸. La Commissione può infine sospendere i pagamenti e può anche stabilire rettifiche finanziarie se l'aiuto concesso non è conforme alle norme in materia di aiuti di Stato¹⁹.

10 Articolo 15, paragrafo 3 di regolamento generale.

11 Articolo 18, paragrafo 2, lettera b) e articolo 19, paragrafo 3, lettera b) di regolamento generale.

13 Articolo 34, paragrafo 1, lettera g) di regolamento generale.

14 Articolo 29, paragrafo 3 di regolamento generale.

15 GU C 107 del 7.4.1998, pag. 7.

16 I "grandi progetti di investimento" sono i progetti che presentano i requisiti seguenti:

-l'aiuto totale ammonta almeno a €50 milioni oppure

-il costo totale è pari o superiore a €50 milioni + l'intensità totale dell'aiuto è superiore al 50% del massimale degli aiuti regionali + l'aiuto per posto di lavoro creato o salvaguardato è pari o superiore a €40 000.

17 Articolo 37, paragrafo 2, lettera e) di regolamento generale.

18 Articolo 38, paragrafo 1, lettera c) di regolamento generale.

19 Articolo 39 di regolamento generale.

ALLEGATI SCHEDE RELATIVE AGLI AIUTI DI STATO

Sono presentate in allegato 12 schede, ciascuna delle quali riguarda un aspetto da prendere in considerazione nell'ambito dei Fondi strutturali.

Ogni scheda contiene una sintesi delle principali disposizioni applicabili al settore interessato, e fornisce il riferimento preciso dei relativi orientamenti, discipline o comunicazioni della Commissione. La versione integrale dei testi legislativi citati nelle schede è altresì disponibile sul sito Internet della DG IV (<http://europa.eu.int/comm/dg04/lawaid/aid.htm>).

Sono allegate le seguenti schede:

- ♦ Scheda 1 La regola *de minimis*
- ♦ Scheda 2 Aiuti regionali
- ♦ Scheda 3 Aiuti alle PMI
- ♦ Scheda 4 Aiuti alla ricerca e sviluppo
- ♦ Scheda 5 Aiuti per la tutela dell'ambiente
- ♦ Scheda 6 Aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà
- ♦ Scheda 7 Aiuti alle imprese nei quartieri urbani svantaggiati
- ♦ Scheda 8 Aiuti all'occupazione
- ♦ Scheda 9 Aiuti alla formazione professionale
- ♦ Scheda 10 Cumulo d'aiuti da diversi regimi o da diverse fonti di finanziamento
- ♦ Scheda 11 Elementi di aiuto connessi alle vendite di terreni e fabbricati da parte di pubbliche autorità

NOTA BENE:

Le schede allegate forniscono una sintesi, talvolta semplificata, della legislazione in materia di aiuti di stato applicabile ai settori considerati come maggiormente pertinenti per le azioni dei fondi strutturali. Tali schede non sono chiaramente vincolanti dal punto di vista giuridico. Per la versione ufficiale della normativa vigente in ogni settore il lettore è invitato a richiamarsi al testo legislativo integrale, di cui ogni scheda indica gli esatti riferimenti.

**Questa versione del Vademecum é stata completata l'1.06.1999.
Il testo verrà aggiornato e sarà disponibile sul sito internet della DGIV:
(<http://europa.eu.int/comm/dg04/aid/other.htm>)**

SCHEDA 1**LA REGOLA "DE MINIMIS"****Riferimenti**

La presente scheda sintetizza la "Comunicazione della Commissione relativa agli aiuti *de minimis*" (GU C 68, 6.3.1996, p. 9).

Campo d'applicazione

La comunicazione riguarda aiuti di Stato di importo poco elevato (aiuti "*de minimis*"), per i quali non è richiesta una notifica preventiva alla Commissione.
La regola *de minimis* non si applica ai settori disciplinati dal trattato CECA (industria carboniera e siderurgica), alla costruzione navale, al settore dei trasporti e agli aiuti relativi all'agricoltura e alla pesca.

Concetti

La regola *de minimis* fissa una cifra assoluta quale soglia di aiuto al di sotto della quale si può considerare come inapplicabile l'articolo 87, paragrafo 1 e l'aiuto non è più soggetto all'obbligo della previa notifica alla Commissione.
Tale regola si basa sul principio che, nella grande maggioranza dei casi, gli aiuti di importo esiguo non hanno alcun impatto sensibile sugli scambi e sulla concorrenza tra Stati membri.

Criteri

Per poter beneficiare di tale misura, è necessario che l'aiuto soddisfi i seguenti criteri:

- L'importo massimo totale deve restare entro il limite di €100 000 (equivalente sovvenzione) su un periodo di tre anni a decorrere dal momento del primo aiuto *de minimis* (aiuto proveniente da qualsiasi fonte).
- Tale importo comprende qualsiasi aiuto pubblico accordato a titolo della regola *de minimis* e non pregiudica la possibilità del beneficiario di ottenere altri aiuti in base a regimi autorizzati dalla Commissione.
- L'importo comprende tutte le categorie di aiuti, indipendentemente dalla loro forma e obiettivo. Gli unici aiuti esclusi dal beneficio di questa misura sono gli aiuti all'esportazione.

Cumulo

Il massimale sopra indicato (€100.000 su un periodo di tre anni) corrisponde all'importo totale concesso a una singola impresa nell'ambito di tutte le misure d'aiuto coperte dalla regola *de minimis*. Gli Stati membri sono tenuti ad instaurare modalità di controllo atte a garantire che il limite sopra indicato non sia superato (anche se l'aiuto è concesso da autorità locali, regionali e/o nazionali diverse), e che permettano loro di dare risposta alle eventuali richieste di spiegazioni da parte della Commissione.

SCHEDA 2

AIUTI REGIONALI

Riferimenti

La presente scheda sintetizza i due principali testi normativi comunitari sulle regole in materia di aiuti di Stato a finalità regionale:

- "Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale" (GU C 74, 10.3.98, p. 9);
- "Disciplina multisettoriale degli aiuti regionali *destinati ai grandi progetti d'investimento*" (GU C 107, 7.4.1998, p.7)

Scopo

Promuovere lo sviluppo delle regioni sfavorite

- essenzialmente con incentivi agli investimenti iniziali, oppure
- in casi eccezionali, erogando aiuti al funzionamento.

Campo d'applicazione

- Gli orientamenti riguardano gli aiuti agli investimenti e al funzionamento a favore di stabilimenti ubicati in regioni ammissibili agli aiuti regionali (cfr. sotto)
- Detti orientamenti non si applicano ai prodotti dell'agricoltura, alla pesca e all'industria carboniera.
- Norme specifiche si applicano
 - ♦ ai trasporti, all'industria siderurgica, alla costruzione navale, al settore delle fibre sintetiche e all'industria automobilistica;
 - ♦ ai "grandi progetti di investimento", che devono essere notificati individualmente (cfr. "concetti")

Concetti

- I **grandi progetti di investimento** sono i progetti che rispondono ai seguenti criteri:
 - ♦ l'aiuto totale ammonta almeno a €50 milioni, OPPURE
 - ♦ il costo totale è pari o superiore a €50 milioni + l'intensità totale dell'aiuto è superiore al 50% del massimale degli aiuti regionali + l'aiuto per posto di lavoro creato o salvaguardato è pari o superiore a €40 000.
- Si possono distinguere due **categorie di regioni ammissibili** all'aiuto:
 - ♦ *Regioni che rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 87.3.a*): regioni in cui il tenore di vita è anormalmente basso, oppure si riscontra una grave forma di disoccupazione (regioni di livello II della NUTS con un PIL pro capite inferiore al 75% della media comunitaria).
 - ♦ *Regioni che rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 87.3. c*): regioni in difficoltà definite in base ad indicatori (nazionali) proposti dagli Stati membri.
- **Investimento iniziale**: investimento in capitale fisso relativo alla creazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento di uno stabilimento esistente, o all'avviamento di un'attività che implica un cambiamento fondamentale del prodotto o del processo produttivo di uno stabilimento esistente;
- **Aiuti al funzionamento**: Aiuti destinati a ridurre le spese correnti dell'impresa (ad es. costi salariali, costi dei trasporti, locazioni, ...).
- **Equivalentente sovvenzione lordo (ESL)** e **equivalentente sovvenzione netto (ESN)**
 - ♦ *L'intensità lorda dell'aiuto* è il valore nominale dell'aiuto concesso (attualizzato in caso di abbuoni di interessi) espresso come percentuale del costo totale ammissibile del progetto.
 - ♦ Non è tuttavia possibile effettuare confronti significativi fra le intensità d'aiuto lorde dei vari Stati membri, a causa, ad esempio, delle differenze che esistono nelle imposte a carico delle imprese; per questo motivo si procede al calcolo dell'*equivalentente sovvenzione netto*, che permette di ridurre tutte le forme di aiuti a un denominatore comune, a prescindere dal paese interessato. L'ESN rappresenta il vantaggio finale che si ritiene che l'impresa ricavi da un aiuto dopo che sono state dedotte le imposte sulle società dovute sull'aiuto stesso.

AIUTI AD UN INVESTIMENTO INIZIALE

Costi ammissibili

L'aiuto ad un investimento iniziale può essere calcolato in percentuale del valore dell'investimento oppure in percentuale dei costi salariali dei posti di lavoro connessi all'investimento stesso.

- *Investimenti*: investimenti materiali (terreni, fabbricati e impianti/macchinari) e, in misura limitata, investimenti immateriali (spese legate al trasferimento di tecnologie). Nel settore dei trasporti, le spese per il materiale rotabile non sono ammissibili all'aiuto.
- *Costi salariali*: costi salariali lordi, calcolati su un periodo di due anni e moltiplicati per il numero di posti di lavoro creati (incremento netto del numero di posti di lavoro nello stabilimento considerato).

Massimale d'aiuto

	Grandi imprese			PMI Escl. settore dei trasporti Lordo
	Regioni standard ESN	Regioni ultra-periferiche ESN	Regioni a bassa densità demografica ESN	
Regioni art. 87.3.a):				
▪ PIL pro cap. < 60% della media comunitaria	50%	65%	50%	+15%
▪ PIL pro cap. > 60% della media comunitaria	40%	50%	40%	+15%
Regioni art. 87.3.c):				
▪ Normali	20%	30%	30%	+10% ⁽³⁾
▪ Prospera ⁽¹⁾	10% ⁽²⁾	20%	20%	+10%

Note: Tutte le percentuali devono essere considerate come dei valori massimi.

(1) Regioni con tasso di disoccupazione inferiore e PIL pro capite superiore alla media comunitaria.

(2) 20% per le regioni 87.3.c) adiacenti alle regioni 87.3.a).

(3) L'intensità massima applicabile in assoluto ad una PMI in una zona 'c' è del 30 % ESN, mentre in una zona 'a' è del 75 % ESN.

Condizioni particolari

La concessione dell'aiuto è subordinata al mantenimento degli investimenti e dei posti di lavoro creati per almeno 5 anni.

Cumulo

I massimali d'intensità dell'aiuto indicati nella tabella sopra riportata si applicano all'ammontare complessivo dell'aiuto:

- in caso di intervento concomitante di più regimi a finalità regionale;
- indipendentemente dalla provenienza dell'aiuto da fonti locali, regionali, nazionali o comunitarie.

Quando le spese ammissibili agli aiuti a finalità regionale sono ammissibili agli aiuti aventi altre finalità (ad es. R&S), si applica il massimale più favorevole dei regimi considerati.

AIUTI AL FUNZIONAMENTO

Disposizioni generali

Gli aiuti al funzionamento possono essere concessi solo per le regioni rientranti nel campo d'applicazione dell'articolo 87.3.a), se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

- l'aiuto è giustificato per il suo contributo allo sviluppo regionale;
- il suo livello è proporzionale agli svantaggi che intende compensare;
- è limitato nel tempo e decrescente.

Gli Stati membri devono dimostrare l'esistenza e l'entità di tali svantaggi.

Aiuti al settore dei trasporti

Gli aiuti destinati a compensare i sovraccosti di trasporto possono essere concessi solo per le regioni ultraperiferiche e per quelle a bassa densità demografica ammissibili agli aiuti regionali.

Gli Stati membri devono dimostrare l'esistenza e l'entità di tali costi supplementari.

SCHEMA 3

AIUTI ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Riferimenti

La presente scheda sintetizza la "Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese" (GU C 213, 23.07.96, p. 4).

Campo d'applicazione

- Questa normativa riguarda tutti gli aiuti di Stato destinati a sostenere gli investimenti materiali e immateriali delle PMI.
- Norme speciali si applicano all'industria siderurgica e carboniera, alla costruzione navale, al settore delle fibre sintetiche, all'industria automobilistica, alla pesca, ai trasporti e ai prodotti agricoli.

Concetti

Definizione di PMI:

- **Una media impresa** è un'impresa che risponde ai tre criteri seguenti:
 - ♦ impiega meno di 250 dipendenti;
 - ♦ registra o un fatturato annuo non superiore a €40 milioni, o un totale di bilancio non superiore €27 milioni, e
 - ♦ è indipendente.
- **Una piccola impresa** risponde ai tre criteri seguenti:
 - ♦ impiega meno di 50 dipendenti, e
 - ♦ registra o un fatturato annuo non superiore a €7 milioni, o un totale di bilancio non superiore a €5 milioni, e
 - ♦ è indipendente.

Tali criteri vanno applicati all'impresa nel suo insieme (incluse le affiliate situate in altri Stati membri e al di fuori dell'UE).

Costi ammissibili

Possono essere concessi aiuti relativi alle seguenti categorie di spese:

- Investimenti materiali (terreni, fabbricati, impianti/macchinari).
- Investimenti immateriali (spese derivate da trasferimento di tecnologie).
- Aiuti "soft" (servizi di consulenza, diffusione di conoscenze, ...).

Massimale d'aiuto

	Regioni non assistite (lordo)	Art. 87.3.a) (lordo)	Art. 87.3.c) (lordo)
Investimento			
▪ Piccole imprese	15.0%	Massimale dell'aiuto regionale	Massimale dell'aiuto regionale
▪ Medie imprese	7.5%	+15%	+10%
Aiuti "soft"	fino al 50%	50% e più	50% e più

SCHEDA 4**AIUTI ALLA RICERCA E SVILUPPO****Riferimenti**

La presente scheda sintetizza la "Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo" (GU C 45, 17.02.96, p. 5).

Campo d'applicazione

- Questa disciplina riguarda tutte le misure relative ad aiuti di Stato concessi alle imprese a favore della ricerca e dello sviluppo.
- Aiuti alla R&S che non sono considerati costituire aiuti di Stato:
 - ♦ gli aiuti alle attività di R&S da parte degli istituti di istruzione superiore e degli enti pubblici di ricerca senza scopo di lucro;
 - ♦ le attività di R&S commissionate alle imprese da parte di autorità pubbliche a condizioni di mercato (gara aperta).
- Settori in cui sono applicate norme particolari: costruzione navale, industria siderurgica e automobilistica (notifica richiesta per ogni singolo caso)

Concetti

- **Ricerca fondamentale:** attività che mira all'ampliamento delle conoscenze non connesse ad obiettivi industriali o commerciali.
- **Ricerca industriale:** ricerca pianificata mirante ad acquisire nuove conoscenze che possano essere utili per mettere a punto nuovi prodotti, processi produttivi o servizi, o comportare un notevole miglioramento dei prodotti, processi produttivi o servizi esistenti.
- **Attività di sviluppo precompetitiva:** la concretizzazione dei risultati della ricerca industriale in un piano, un progetto o un disegno per prodotti nuovi, modificati o migliorati (compresa la creazione di un prototipo non idoneo a fini commerciali).

Costi ammissibili

- Spese di personale adibito esclusivamente all'attività di ricerca.
- Costo di strumenti, attrezzature, terreni e edifici utilizzati esclusivamente e in forma permanente per l'attività di ricerca (sono esclusi i normali investimenti).
- Costo dei servizi di consulenza esterni e di servizi simili.
- Spese generali supplementari direttamente imputabili all'attività di ricerca.
- Altri costi d'esercizio direttamente imputabili all'attività di ricerca..

Massimale d'aiuto

	R&S fondamentale	R&S industriale	R&S precompetitiva
Tasso standard (grandi imprese al di fuori delle aree ammissibili agli aiuti regionali)	100%	50%	25%
Aumento del tasso standard:			
▪ PMI	-	+10%	+10%
▪ Regioni di cui all'art. 87.3.a)	-	+10%	+10%
▪ Regioni di cui all'art. 87.3.c)	-	+5%	+5%
▪ Progetto legato a un programma quadro comunitario in materia di R&S	-	+15%	+15%
▪ Progetto implicante cooperazione transfrontaliera	-	+10%	+10%

Importante: Il cumulo del tasso standard e delle maggiorazioni sopra indicate (in punti percentuali) è soggetto a un limite assoluto del 75% per la ricerca industriale e del 50% per le attività di sviluppo precompetitive.

Condizioni particolari

- Quando i regimi si applicano a grandi imprese, è necessario dimostrare che l'aiuto ha un effetto di incentivazione sulle attività di R&S dell'impresa (indicatori quantificabili, dimostrazione di situazioni di fallimento del mercato, ecc.).
- Per ciascun regime di aiuto è richiesta una relazione annuale d'attuazione.

SCHEDA 5

AIUTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE

Riferimenti

La presente scheda sintetizza la "Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente" (GU C 72, 10.03.1994, p.3)

Campo d'applicazione

- Questa disciplina riguarda gli aiuti a finalità ambientali, compresi quelli per il risparmio energetico e per le energie rinnovabili.
- Essa non si applica:
 - ♦ agli aiuti di Stato per la R&S in campo ambientale (soggetti alla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo).
 - ♦ agli aiuti per i metodi di produzione agricola rispettosi dell'ambiente (cui si applica il regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio)
- Settori cui si applicano disposizioni specifiche sono quelli siderurgico, dell'automobile e della costruzione navale.

Costi ammissibili

- **Investimenti:**
 - ♦ Costi di investimento aggiuntivi per terreni, edifici, impianti/attrezzature necessari per conseguire obiettivi di tutela ambientale.
 - ♦ Costi per investimenti intesi a rimediare a danni provocati in passato all'ambiente.
- **Aiuti "soft":** Costi per attività d'informazione, formazione e assistenza -consulenza.
- **Spese correnti:**
 - ♦ Costi aggiuntivi della raccolta selettiva, del recupero e del trattamento dei rifiuti.
 - ♦ Sgravi dalle imposte ambientali.

Massimale d'aiuto

Percentuali lorde	Grandi imprese	PMI	Regioni assistite (°)
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aiuti agli investimenti: <ul style="list-style-type: none"> ♦ che sostengono le imprese nell'adeguamento a nuove norme ambientali obbligatorie: ♦ che permettono di ottenere una compatibilità ambientale significativamente superiore a quanto richiesto dalle norme ambientali obbligatorie : ♦ che migliorano la compatibilità ambientale delle imprese nei settori in cui non esistono norme obbligatorie: 	15%	25%	Massimale di intensità d'aiuto regionale applicabile
	30%	40%	
	30%	40%	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aiuti per attività di informazione, consulenza e formazione 	-	50%	50%
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aiuti al funzionamento (gestione dei rifiuti e imposte ambientali): <ul style="list-style-type: none"> ♦ l'aiuto deve avere come unico scopo la compensazione dei costi aggiuntivi di produzione rispetto ai costi tradizionali; ♦ l'aiuto deve essere temporaneo e decrescente per fornire un incentivo alla riduzione dell'inquinamento. 			

Cumulo

I massimali d'intensità specificati nella tabella di cui sopra si applicano alla totalità dell'aiuto, che esso provenga da fonti locali, regionali, nazionali o comunitarie.

SCHEDA 6**AIUTI PER IL SALVATAGGIO E LA RISTRUTTURAZIONE DI IMPRESE IN DIFFICOLTÀ'****Riferimenti**

La presente scheda sintetizza i due testi seguenti:

- "Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà" (GU C 368, 23.12.94);
- "Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà" (modifica della sola parte relativa all'agricoltura) (GU C 283, 19.09.97, p. 2).

Campo d'applicazione

- Gli orientamenti riguardano gli aiuti per il salvataggio e/o la ristrutturazione di singole imprese in difficoltà
- Settori in cui si applicano norme specifiche: agricoltura, pesca, siderurgia, industria carboniera, costruzione navale, industria automobilistica e trasporti (tutti i casi relativi a tali settori devono essere in genere notificati individualmente).

Concetti

- **Gli aiuti per il salvataggio** forniscono un sollievo a breve termine, generalmente per non più di sei mesi, ai problemi finanziari dell'impresa, per il tempo necessario ad elaborare una soluzione per il lungo termine.
- **Gli aiuti alla ristrutturazione** rientrano in un piano realizzabile, coerente e di ampia portata volto a ripristinare la redditività a lungo termine dell'impresa.

Condizioni

- **Gli aiuti per il salvataggio** devono soddisfare le seguenti condizioni:
 - ♦ consistere in aiuti di tesoreria sotto forma di garanzia di crediti o di crediti rimborsabili gravati da un tasso d'interesse equivalente a quello di mercato;
 - ♦ limitarsi nel loro ammontare a quanto è necessario per mantenere l'impresa in attività;
 - ♦ essere versati soltanto per il periodo necessario (non più di sei mesi) alla definizione delle misure di risanamento;
 - ♦ essere motivati da difficoltà sociali e non avere effetti negativi sulla situazione industriale in altri Stati membri;
 - ♦ costituire un'operazione una tantum.
- **Gli aiuti alla ristrutturazione** possono essere concessi solo se sono soddisfatti i seguenti criteri:
 - ♦ deve essere presentato alla Commissione un programma di ristrutturazione o di risanamento realizzabile (non richiesto per le PMI se l'aiuto è istituito nell'ambito di un regime autorizzato);
 - ♦ devono essere adottate misure per evitare indebite distorsioni della concorrenza (ad es. procedere ad un'adeguata riduzione della capacità);
 - ♦ l'aiuto deve essere limitato al minimo necessario per attuare le misure di ristrutturazione. I beneficiari devono apportare un contributo significativo;
 - ♦ l'impresa deve attuare pienamente il piano di ristrutturazione;
 - ♦ controllo e relazione annuale.PMI e imprese nelle regioni assistite: i criteri di riduzione di capacità e gli obblighi di presentare relazioni possono essere applicati con un maggior grado di flessibilità.
- La Commissione è favorevolmente disposta verso gli aiuti di Stato volti a coprire i **costi sociali** di una ristrutturazione

Notifica

- Non è necessario notificare gli aiuti *de minimis*.
- I regimi di aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione delle PMI devono essere notificati.
- Per la grandi imprese, è richiesta una notifica individuale per ogni aiuto.

SCHEDA 7**AIUTI ALLE IMPRESE NEI QUARTIERI URBANI SVANTAGGIATI****Riferimenti**

La presente scheda sintetizza la "Disciplina degli aiuti di Stato alle imprese nei quartieri urbani svantaggiati" (GU C 146,14.05.1997, p. 6).

Campo d'applicazione

- Rientrano nel campo d'applicazione di detta disciplina le piccole imprese situate in quartieri urbani svantaggiati.
- La disciplina non si applica all'industria siderurgica.

Concetti

Sono considerati come **quartieri urbani svantaggiati**:

- i quartieri che sono stati selezionati nel quadro dell'iniziativa comunitaria URBAN, oppure
- i quartieri che soddisfano i criteri seguenti:
 - ♦ sono geograficamente identificabili ed omogenei;
 - ♦ contano fra 10.000 e 30.000 abitanti e fanno parte di città di almeno 100.000 abitanti;
 - ♦ presentano indici socioeconomici inferiori a quelli della città cui appartengono e rispetto alla media nazionale.

Il totale della popolazione coperta dall'insieme di queste zone non deve normalmente superare l'1% della popolazione nazionale.

Beneficiari

Per essere beneficiarie di tali aiuti, le imprese devono rispondere a tutti i seguenti requisiti:

- devono essere piccole imprese (nuove e esistenti);
- devono esercitare attività sui mercati locali, in particolare nei settori: costruzione; commercio e riparazione di autoveicoli; commercio al dettaglio e riparazione di beni personali e per la casa; alberghi e ristoranti; servizi di taxi; sanità e altri servizi sociali; servizi collettivi, sociali e personali e servizi domestici;
- la principale attività economica deve essere svolta nella zona designata in quanto quartiere urbano svantaggiato;
- almeno il 20% dei nuovi posti creati deve essere riservato a persone domiciliate nella zona.

Costi ammissibili

Gli aiuti devono essere in relazione o con l'investimento iniziale o con il numero di posti di lavoro creati.

Massimale d'aiuto

- 26% in ESN dell'investimento iniziale, oppure
- €10.000 per posto creato.

SCHEDA 8**AIUTI ALL'OCCUPAZIONE****Riferimenti**

La presente scheda sintetizza gli "Orientamenti in materia di aiuti all'occupazione" (GU C 334, 12.12.1995, p. 4).

Campo d'applicazione

- Gli orientamenti riguardano gli aiuti alla creazione e al mantenimento di posti di lavoro *non legati ad un investimento* (per gli aiuti alla creazione di posti di lavoro legati ad un investimento, cfr. la scheda "aiuti regionali").
- Esempi di misure generali che non costituiscono normalmente aiuto di Stato:
 - ♦ misure per migliorare la situazione personale dei lavoratori sul mercato del lavoro, in particolare tramite la formazione professionale o l'apprendistato;
 - ♦ misure per promuovere l'occupazione di lavoratori che soffrono di handicap socioprofessionali temporanei o permanenti (persone appartenenti a minoranze etniche, disabili).
- Norme particolari si applicano nei seguenti settori: produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e della pesca, industria carboniera e siderurgica, costruzione navale, fibre sintetiche, industria automobilistica e trasporti.

Concetti

- Con **aiuti alla creazione di posti di lavoro** si intendono gli incentivi alla creazione netta di occupazione, vale a dire comportante dei posti supplementari rispetto all'organico medio dell'impresa in questione su un dato periodo .
- Con **aiuti al mantenimento dell'occupazione** si intendono gli aiuti forniti all'impresa per incoraggiarla a non licenziare i lavoratori da essa dipendenti.

Condizioni

- Aiuti alla creazione di posti di lavoro:**
- Sono autorizzati solo per procurare un impiego ai lavoratori che non ne hanno ancora trovato uno o che hanno perso l'impiego precedente.
 - Sono calcolati in base al numero di posti supplementari a tempo pieno rispetto all'organico medio dell'impresa interessata su un dato periodo di tempo. Sono presi in considerazione anche gli impieghi creati in seguito a divisione del lavoro.
 - La Commissione è favorevolmente disposta verso gli aiuti volti a promuovere la divisione del lavoro, verso gli aiuti volti a creare occupazione nelle PMI e nelle aree ammissibili agli aiuti regionali, e verso gli aiuti volti a incoraggiare le imprese ad assumere categorie svantaggiate di lavoratori.
- Aiuti al mantenimento dell'occupazione:**
- Sono autorizzati solo ai sensi dell'articolo 87.2.b) (aiuti destinati a ovviare i danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali), o per le regioni che rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 87.3.a).
 - Aiuti per il mantenimento dell'occupazione nelle imprese in difficoltà: cfr. la scheda "aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà".
 - Sono calcolati in base al numero di dipendenti dell'impresa al momento della concessione dell'aiuto.

Massimale d'aiuto

- Gli orientamenti non stabiliscono un massimale preciso per l'importo o l'intensità degli aiuti che possono essere concessi.
- Essi indicano tuttavia alcuni principi qualitativi:
 - ♦ l'aiuto deve essere temporaneo;
 - ♦ l'importo dell'aiuto per lavoratore deve essere giustificato;
 - ♦ non deve essere più elevato di quanto necessario a creare/mantenere occupazione;
 - ♦ non deve rappresentare una proporzione eccessiva dei costi totali di produzione dell'impresa.

SCHEDA 9**AIUTI ALLA FORMAZIONE****Riferimenti**

Questa scheda sintetizza la "Disciplina degli aiuti di Stato destinati alla formazione" (GU C 343, 11.11.98, p. 10).

Campo d'applicazione

- La disciplina in materia riguarda tutti gli aiuti che possono favorire una o più imprese, ovvero uno o più settori, riducendo i costi che dovrebbero normalmente essere sostenuti per far acquisire ai lavoratori di tali imprese o settori nuove competenze. Essa si applica agli aiuti alla formazione a prescindere dal fatto che questa venga dispensata dalle imprese stesse o da centri di formazione pubblici o privati.
- Esempi di misure in materia di formazione che non configurano un aiuto di Stato:
 - ♦ sistemi di istruzione e di formazione iniziale (inclusi i contratti di apprendistato o i sistemi di formazione alternati al lavoro);
 - ♦ sistemi di qualificazione dei lavoratori disoccupati, compresi i tirocini presso imprese.
- Settori cui si applicano norme specifiche:
 - ♦ La disciplina non si applica ai settori della produzione, trasformazione e commercio dei prodotti agricoli né all'industria carboniera o a quella siderurgica, soggetta al trattato CECA, né alla costruzione navale.
 - ♦ I settori dell'industria automobilistica, pesca e trasporti sono soggetti a particolari condizioni di notifica.

Concetti

- **La formazione specifica** comporta insegnamenti teorici e pratici da impartire direttamente e principalmente sul posto di lavoro attuale o successivo del dipendente all'interno dell'impresa beneficiaria; essa è connessa all'attività specifica dell'impresa. Una parte di tale formazione si svolge di solito direttamente sul posto di lavoro del dipendente. La possibilità di trasferire la formazione acquisita ad altre imprese o altri settori di lavoro è estremamente ridotta.
- **La formazione generale** comprende insegnamenti che non sono unicamente applicabili sul posto di lavoro attuale o successivo del dipendente all'interno dell'impresa beneficiaria; è connessa al funzionamento generale dell'impresa e procura qualifiche ampiamente trasferibili ad altre imprese o altri settori di lavoro.

Costi ammissibili

- Costi del personale docente.
- Spese di trasferta del personale docente e dei destinatari della formazione.
- Altre spese correnti (materiali, forniture, ecc.).
- Ammortamento degli strumenti e delle attrezzature, per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione.
- Costi dei servizi di consulenza sull'iniziativa di formazione.
- Costi di personale per i partecipanti al progetto di formazione fino al 50% del totale dei costi ammissibili.

Massimale d'aiuto

Percentuali lorde	Formazione e specifica	Formazione e generale
Tasso standard (grandi imprese al di fuori delle regioni assistite)	25%	50%
Aumento del tasso standard:		
▪ PMI	+10%	+20%
▪ Regioni di cui all'art. 87.3.a)	+10%	+10%
▪ Regioni di cui all'art. 87.3.c)	+5%	+5%
▪ Beneficiari: categorie più deboli di lavoratori	+10%	+10%

SCHEDA 10**CUMULO D'AIUTI DA DIVERSI REGIMI O DA DIVERSE FONTI DI FINANZIAMENTO****Riferimenti**

Questa scheda sintetizza le disposizioni in materia di cumulo di aiuti contenute nei seguenti testi:

- "Comunicazione della Commissione" (GU C 3, 5.1.1985)
- "Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale" (parr. 4.18-4.21) (GU C 74, 10.3.1998, p.6)

Campo d'applicazione

La presente scheda riguarda le norme applicabili nei casi di cumulo di aiuti concessi in virtù di diversi regimi e/o provenienti da diverse fonti (comunitarie, nazionali, regionali, locali).

Norme

- **Cumulo di aiuti concessi in base a diversi regimi a finalità regionale**
Il totale degli aiuti regionali concessi deve sempre rispettare i massimali d'intensità applicabili alla regione interessata.
L'"importo totale degli aiuti regionali" comprende tutti gli aiuti concessi al progetto interessato in virtù di qualsiasi regime di aiuti a finalità regionale. Nel calcolo di questo importo totale devono essere presi in considerazione gli aiuti provenienti da qualunque fonte (locale, regionale, nazionale o comunitaria).
- **Cumulo di aiuti regionali e aiuti con altre finalità**
Quando le spese ammissibili agli aiuti a finalità regionale sono totalmente o parzialmente ammissibili anche ad aiuti aventi altre finalità, alla parte comune si applica il massimale più favorevole dei regimi considerati.
- **Notifica individuale dei casi significativi di cumulo di aiuti**
La comunicazione del 1985 impone agli Stati membri di notificare separatamente i "casi significativi di cumulo" di aiuti.
I "casi significativi" sono definiti in base ai seguenti criteri:
 - ♦ - cumulano aiuti in virtù di diversi regimi distinti, e
 - ♦ - implicano un investimento totale di importo superiore a **€12 milioni** o l'intensità cumulata degli aiuti supera il **25 % in equivalente sovvenzione-netto**.La notifica non è richiesta nei casi seguenti:
 - ♦ - l'investimento totale non supera **€ 3 milioni**;
 - ♦ - l'intensità degli aiuti cumulati non supera il **10 % in ESN**, quale che sia l'ammontare dell'investimento;
 - ♦ - l'intensità dell'insieme degli aiuti concessi rispetta il massimale fissato per uno dei regimi di aiuto previsti e approvati.

SCHEDA 11**ELEMENTI DI AIUTO CONNESSI ALLE VENDITE DI TERRENI E FABBRICATI DA PARTE DI PUBBLICHE AUTORITÀ'****Riferimenti**

La presente scheda sintetizza la "Comunicazione della Commissione relativa agli elementi di aiuto di Stato connessi alle vendite di terreni e fabbricati da parte di pubbliche autorità (GU C 209, 10.7.1997, p.3).

Scopo

Lo scopo della comunicazione è quello di:

- descrivere una procedura semplice che consenta agli Stati membri di trattare le vendite di terreni e fabbricati in modo che siano esclusi a priori elementi di aiuti di Stato;
- indicare le fattispecie di vendite di terreni e fabbricati che devono essere notificate alla Commissione.

Principio

La Commissione ritiene che la vendita di terreni o fabbricati da parte di una pubblica autorità non contenga elementi di aiuto se è stata seguita una delle due procedure qui elencate:

- la vendita è stata conclusa sulla base di una procedura di offerta aperta e incondizionata, sufficientemente pubblicizzata ed aggiudicata al migliore o all'unico offerente;
- la vendita è effettuata al valore di mercato quale stabilito da periti indipendenti.

Il prezzo a cui il terreno o i fabbricati interessati sono venduti deve corrispondere **almeno** al prezzo indicato dal "perito estimatore" indipendente nella sua valutazione.

Se, dopo ragionevoli tentativi di vendita al valore indicato dalla perizia, risulta impossibile vendere il terreno o i fabbricati a quel prezzo, potrà essere considerato conforme alle condizioni del mercato uno scarto massimo del 5% rispetto a tale valore d'origine.

Gli Stati membri devono notificare alla Commissione, ferma restando la regola *de minimis* (cfr. la scheda 1) qualsiasi vendita che non sia stata conclusa conformemente ad una delle due procedure sopra descritte.